

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 007/CGF

(2014/2015)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 333/CGF– RIUNIONE DEL 19 GIUGNO 2014**

II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Dott. Salvatore Mezzacapo, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO ECCELLENZA, ALBALONGA/CASTELFIDARDO DEL 1.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 224 del 4.6.2014)

Con il ricorso indicato in epigrafe, la S.S.D. Albalonga ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti che ha inflitto alla stessa la sanzione dell'ammenda di €600,00 per avere propri sostenitori fatto oggetto un A.A. del lancio di sputi che lo attingevano alle spalle. Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante ha chiesto l'annullamento della sanzione e, in subordine, una sua congrua riduzione.

A supporto di tale richiesta la società ha meramente escluso la sussistenza della condotta sanzionata, deducendo che i propri sostenitori erano in possesso di bottigliette d'acqua, dalle quali è evidentemente fuoriuscito del liquido, che poi ha colpito l'assistente arbitrale, a causa dei movimenti concitati posti in essere durante l'esternazione del proprio dissenso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti di cui si sono resi responsabili i sostenitori della reclamante sono chiaramente narrati nei rapporti ufficiali di gara, la cui fidejussione non può in alcun modo essere scalfita tanto meno in presenza di mere deduzioni difensive non supportate da alcun riscontro oggettivo.

Conseguentemente si ritiene congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Pavona di Albano Laziale (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMICO MATTEO SEGUITO GARA DI SPAREGGIO ECCELLENZA, ALBALONGA/CASTELFIDARDO DEL 1.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 224 del 4.6.2014)

Con il ricorso indicato in epigrafe, la S.S.D. Albalonga ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti che ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al proprio calciatore Amico Matteo per avere lo stesso colpito con una testata un avversario prima di abbandonare il terreno di gioco in quanto espulso per doppia ammonizione.

Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante ha chiesto la revisione della sanzione e, in subordine, una sua congrua riduzione.

A supporto di tale richiesta la società ha fornito una ricostruzione differente dei fatti, deducendo che il proprio tesserato mentre abbandonava il terreno di gioco, a fronte di provocazione verbale e di un tentativo di infliggere una testata da parte di un avversario, ha semplicemente abbassato e ritratto il capo per tutelare la propria incolumità fisica. La reclamante deduce, inoltre, che l'assenza di qualsivoglia contatto violento è comprovata dalla mancanza di interventi medici volti a soccorrere il calciatore asseritamente colpito.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che la condotta ascritta all'Amico è chiaramente narrata nel referto arbitrale, la cui fidefacienza non può in alcun modo essere scalfita tanto meno in presenza di mere deduzioni difensive non supportate da alcun riscontro oggettivo. Peraltro, si osserva che l'eventuale assenza di conseguenze lesive non fa venir meno la natura violenta di una condotta.

Conseguentemente si ritiene congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Pavona di Albano Laziale (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 16 luglio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete